

Verbale di intesa su residui Forma.Temp TI
Roma, 29 maggio 2015

Il giorno 29 maggio 2015, presso la sede di Ebi.Temp a Roma, si sono incontrati ASSOLAVORO, NIDIL CGIL, FELSA CISL, UILTEMP (di seguito le Parti),

tenuto conto

di quanto disposto dell'articolo 12, comma 2 lett. d), del D.Lgs. 276/2003, che prevede che le Agenzie, analogamente a quanto avviene per i lavoratori in somministrazione assunti a tempo determinato, versino a Forma.Temp un contributo pari al 4% della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti a tempo indeterminato "per la promozione di percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale";

considerato che

l'articolo 12, comma 2 del CCNL 27 febbraio 2014 definisce "qualificazione" l'attività formativa finalizzata al rafforzamento della posizione professionale dei lavoratori in costanza di lavoro per l'acquisizione di competenze aggiuntive rispetto a quelle possedute all'atto dell'assunzione; il medesimo articolo definisce "riqualificazione professionale" l'attività formativa finalizzata al rafforzamento della posizione professionale dei lavoratori in costanza di lavoro per lo sviluppo delle competenze professionali e l'acquisizione di competenze specialistiche;

ritenuto di

dover intervenire con una disciplina transitoria con la quale si renda possibile, anche tenuto conto delle attuali dinamiche del mercato del lavoro, un più efficace utilizzo delle risorse accantonate in Formatemp per attività in favore dei lavoratori assunti a tempo indeterminato;

le Parti convengono quanto segue.

1) Le risorse accantonate in Formatemp, attraverso il versamento del contributo pari al 4% della retribuzione dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, e riferite alla formazione ed integrazione al reddito possono essere utilizzate nella misura massima del 70% della capienza al 31/12/2014 anche per le seguenti iniziative formative di qualificazione e/o riqualificazione professionale finalizzate all'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro:

a) in favore di inoccupati o disoccupati che, se adeguatamente formati, presentano un potenziale di occupabilità a tempo indeterminato con contratto di somministrazione:

1. attività formative di almeno 80 ore funzionali all'ottenimento della certificazione di cui al punto successivo;

2. certificazione finale obbligatoria delle competenze formali acquisite a seguito del corso rilasciata da organi riconosciuti a livello regionale/nazionale in relazione ai sistemi attualmente esistenti;
 3. necessità di accordo sindacale territoriale/regionale/nazionale a seconda dell'ambito di riferimento delle attività;
 4. indennità di frequenza per i partecipanti;
 5. costi istruttoria ed esami rimborsati da Forma.Temp;
- b) in fase preassuntiva per candidati ad assunzione a TI, con placement di almeno il 20%:
1. minimo 80 ore di corso di formazione;
 2. placement coerente con le tematiche del corso da realizzarsi entro 12 mesi dall'inizio dell'attività formativa con durata del contratto di lavoro a TI di almeno un anno;
- c) in costanza di rapporto di lavoro anche unitamente ai dipendenti della impresa utilizzatrice;
- d) durante i periodi di disponibilità al di fuori della previsione dell'art. 25 del CCNL.

Le attività di cui al precedente punto 1) lettera a) non sono ripetibili per lo stesso lavoratore se riferite all'acquisizione delle medesime competenze.

- 2) Le risorse derivanti dal contributo pari al 4% della retribuzione dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, accantonate in Forma.Temp. al 31/12/2014 e attualmente riferite ai fondi Politiche attive, inserimento svantaggiati, emersione sommerso e sostegno al reddito, vengono accorpate in un unico fondo denominato "Azioni di Sistema". Tale fondo, in ottemperanza di quanto disposto dall'art. 12, comma 2, del D.Lgs 276/2003, deve garantire nell'ambito del 5% della sua capienza, interventi finalizzati a verificare l'utilizzo della somministrazione di lavoro e la sua efficacia per la promozione della emersione del lavoro non regolare e di contrasto agli appalti illeciti. Le risorse del fondo Azioni di Sistema vengono destinate per il restante 95% allo sviluppo di interventi di Politica Attiva, secondo le medesime modalità già sperimentate nelle azioni di sistema contrattuali e che possono essere integrati con percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale, con specifico riferimento ad interventi rivolti sia all'inclusione sociale che all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati quali:

- a) disoccupati da oltre 12 mesi e disoccupati con età superiore a 35 anni per le donne e 50 anni per gli uomini;
- b) disoccupati immigrati in possesso di permesso di soggiorno: per tali soggetti le attività di politica attiva devono essere obbligatoriamente precedute da attestazione del livello di conoscenza della lingua italiana e accompagnate da attività formative di base che assicurino almeno un bagaglio minimo di conoscenza della lingua italiana e comunque finalizzate all'inserimento nel mercato del lavoro;
- c) richiedenti asilo politico: per tali soggetti le attività di politica attiva possono essere attivate solo dopo che sia stata effettuata una attività formativa su italiano di base, con attestazione del livello di conoscenza, nonché su diritti e doveri del lavoratore e del cittadino;

- d) lavoratori che al termine di periodi di indennità di mobilità, sia ordinaria che in deroga, oppure iscritti all'interno delle liste di mobilità regionali, non abbiano trovato una nuova occupazione: per tale platea gli interventi di Politica Attiva dovranno essere finalizzati alla realizzazione di specifiche attività formative di riqualificazione;
- e) altre platee individuate dalle Parti successivamente al presente Accordo.

Tutti gli interventi riferiti ai soggetti a), b), c) e d) devono essere condivisi preventivamente con le CST competenti per territorio.

Le attività di cui al presente punto 2) non sono ripetibili per i medesimi soggetti nell'arco dei dodici mesi successivi all'inizio dell'attività.

Le attività formative e di politica attiva del presente punto devono prevedere l'erogazione di un'indennità di frequenza come prevista da Forma.Temp ai soggetti interessati, salvo i casi di impedimento di carattere legale. Per le attività di Pal essa sarà erogata limitatamente alle ore dedicate all'Orientamento e al bilancio delle Competenze.

- 3) Tutte le attività formative previste dovranno contenere i moduli obbligatori previsti da FT rispetto a sicurezza sul lavoro in generale e diritti e doveri dei lavoratori.
- 4) Le Parti concordano di rafforzare la procedura per mancanza di occasioni di lavoro, di cui all'art. 25 del CCNL 27 febbraio 2015, mediante la realizzazione, nelle modalità già sperimentate nelle Azioni di Sistema contrattuali, del bilancio di competenze del lavoratore nel periodo di disponibilità (30 giorni) precedente l'inizio della procedura stessa, con funzione propedeutica al processo di riqualificazione e di ricollocazione.
- 5) Le Parti concordano che il presente Accordo ha natura sperimentale per la durata di 18 mesi, a partire dalla sottoscrizione, e prevede un monitoraggio nazionale semestrale.

Roma, 29 maggio 2015

<p>ASSOLAVORO</p>  	<p>FELSA CISL</p> 	<p>NIDIL CGIL</p>   	<p>UILTEMP</p>  
---	--	---	---